

Centro di ricerca interdipartimentale sull'Europa centro-orientale, la Russia e l'Eurasia

Regolamento

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituito il Centro di ricerca interdipartimentale sull'Europa centro-orientale, la Russia e l'Eurasia, di seguito denominato Centro, promosso dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere, dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre.

Il Centro ha sede amministrativa nell'Università degli Studi Roma Tre presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore.

Il Centro ha autonomia regolamentare e gestionale ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 2 – Scopi e attività

Il Centro ha lo scopo di promuovere e realizzare studi avanzati a carattere interdisciplinare sull'Europa centro-orientale, la Russia e l'Eurasia.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro può, anche in collaborazione o per conto di altri soggetti, sviluppare e coordinare programmi di ricerca; promuovere conferenze, seminari, convegni; costituire una rete informativa tra tutti gli studiosi; realizzare pubblicazioni specializzate e contribuire a corsi di alta formazione; favorire rapporti e promuovere collaborazioni con istituzioni universitarie e soggetti culturali e scientifici nazionali, comunitari e internazionali sia pubblici che privati.

Art. 3 – Composizione e afferenze

Sono membri ordinari del Centro i docenti proponenti ai sensi del successivo articolo 13 comma 1, nonché i docenti di ruolo dei Dipartimenti afferenti la cui domanda di adesione, presentata per iscritto al Direttore, dopo averne dato formale notizia al Dipartimento di appartenenza, sia stata approvata dal Consiglio.

Il Consiglio può deliberare, su proposta scritta di uno o più membri, l'ammissione, senza acquisizione del titolo per partecipare agli organi decisionali, di studiosi italiani e stranieri con la qualifica di membri aggregati. È possibile inoltre l'afferenza a titolo personale di docenti di altri Dipartimenti.

Art. 4 – Organi

Sono organi del Centro: il Direttore, l'eventuale Direttore vicario, la Giunta e il Consiglio.

Art. 5 – Consiglio

Il Consiglio è formato dai membri ordinari del Centro.

È convocato e presieduto dal Direttore, definisce il programma annuale delle attività del Centro, approva il piano preventivo dell'utilizzazione delle risorse, i contratti, le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica, di cui propone la stipula al Dipartimento sede amministrativa.

Il Consiglio elegge il Direttore e la Giunta. Per tale adempimento il Consiglio è convocato e presieduto dal decano fra i suoi membri. La votazione deve svolgersi non più di sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i membri aggregati.

Art 6 – Giunta

La Giunta coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni per l'esecuzione delle attività scientifiche del Centro, nella gestione del Centro e nella realizzazione del programma annuale di attività. È composta da tre componenti (uno per ciascuno dei Dipartimenti interessati), oltre il Direttore.

La Giunta è presieduta dal Direttore, che la convoca, e, in caso di assenza, dal suo Vicario.

La Giunta è eletta dal Consiglio fra i suoi componenti. Ciascun elettore può esprimere un solo voto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

I componenti della Giunta durano in carica tre anni (e comunque decadono con la conclusione del mandato del Direttore anche se anticipata) e sono rieleggibili per non più di una volta consecutivamente. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 7 – Direttore e Direttore vicario

Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i suoi membri ordinari e nominato con decreto del Rettore dell'Università degli studi Roma Tre. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente. Egli provvede, in particolare, a predisporre la proposta di programma annuale delle attività, nonché a dare attuazione alle delibere del Consiglio e della Giunta. È il consegnatario dei beni in uso al Centro, ne coordina le attività e i servizi, ordina quanto occorre al suo funzionamento e sovrintende alla sua gestione.

Il Direttore può delegare parte delle sue competenze a un vicario, scelto fra i componenti della Giunta. Il Direttore Vicario dura in carica tre anni e può essere nuovamente nominato nella sua funzione. Svolge funzione sostitutiva in caso di assenza o impedimento.

Art. 8 – Risorse

Le risorse del Centro, in relazione alle finalità da esso perseguite, sono rappresentate:

- da eventuali contributi messi a disposizione da ciascuno dei Dipartimenti interessati;
- contributi del MIUR, del CNR, di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati;
- eventuali proventi per attività conto terzi;
- fondi di ricerca pubblici e privati assegnati a componenti del Centro per lo svolgimento di ricerche presso il Centro;
- contributi annuali dai fondi individuali dei membri ordinari;
- corrispettivi derivanti dalla vendita di pubblicazioni del Centro e dalle attività realizzate anche nella didattica e nella organizzazione e promozione di attività culturali con le risorse del Centro;
- contributi di iscrizione a iniziative scientifiche;
- atti di liberalità.

Art. 9 – Gestione

La gestione del Centro spetta al Direttore e alla Giunta, coadiuvati, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal Segretario Amministrativo del Dipartimento ove ha sede il Centro.

Il Segretario Amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio in cui si approvano il piano preventivo dell'utilizzo delle risorse e può, a sua discrezione, assistere a ogni altra riunione del Consiglio.

Per la gestione del Centro si applicano le norme del regolamento contabile di Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento sede amministrativa stipula le convenzioni e i contratti relativi alle attività del Centro, proposti con delibera del Consiglio del Centro e approvati con delibera del Consiglio del Dipartimento.

Al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro sono attribuite le funzioni, le relative responsabilità e i poteri, anche di spesa, connessi all'applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Art. 10 – Recesso

Il recesso dei membri avviene mediante comunicazione scritta al Direttore, il quale ne dà notizia alla Giunta e al Consiglio.

Un Dipartimento aderente può recedere dal Centro, con propria delibera consiliare, di cui viene data comunicazione al Direttore del Centro e agli organi centrali dell'Ateneo.

Il Dipartimento recedente è tenuto a concludere, per il tramite del proprio personale afferente al Centro, le eventuali attività in corso al momento del recesso.

Art. 11 – Scioglimento

In caso di scioglimento del Centro le risorse disponibili verranno divise in parti uguali fra i Dipartimenti che lo compongono.

Il Consiglio del Centro può deliberare in merito alla disattivazione della struttura, dandone comunicazione ai Dipartimenti aderenti e agli organi centrali dell'Ateneo.

Art. 12 – Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Direttore, dalla Giunta o dai due terzi degli afferenti al Centro. Le modifiche del regolamento dovranno essere sottoposte al Senato Accademico per l'approvazione definitiva, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Norme transitorie

Fanno parte del Centro quali membri ordinari, nella sua prima composizione, i docenti dei Dipartimenti promotori che siano firmatari della proposta di costituzione.

Entro venti giorni dall'attivazione del Centro, il decano fra i membri ordinari convoca il Consiglio per le elezioni del Direttore e della Giunta e per l'approvazione del Regolamento definitivo.